Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part. IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 – Sito Internet: www.ospedale.perugia.it
PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
n. 0000053 del 21/01/2022
adottata in Perugia

OGGETTO:

"ATTO DELIBERATIVO N. 1370 DEL 07 AGOSTO 2022 "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A NORMA DELL'ART. 7 COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165 E S.M.I."- INTEGRAZIONE". PARZIALE MODIFICA.

Ufficio Proponente: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Istruttore della pratica: ANNAMARIA GELSI
Responsabile del procedimento: ANNAMARIA GELSI
Dirigente dell'Ufficio Proponente: ad interim CRISTINA CLEMENTI
La Delibera comporta costi: No
Modalita' di Pubblicazione: Integrale

VISTA la proposta n. 0000048 del 19/01/2022 a cura di AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
hash.pdf (SHA256): 54094f28d0029557e5921888ec76da9657f70dc5d38d2ddac6ea1f4825474c02
firmata digitalmente da: ANNAMARIA GELSI, CRISTINA CLEMENTI
che ne attesta la regolarita' dell'iter istruttorio

IL DIRETTORE SANITARIO: GIUSEPPE DE FILIPPIS
Parere: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: CRISTINA CLEMENTI
Parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato, avendone acquisito i pareri

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
GIUSEPPE DE FILIPPIS*

** Documento sottoscritto con firma digitale*

Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06129 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

OGGETTO: "Atto deliberativo n. 1370 del 07 agosto 2022 "Approvazione del nuovo regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a norma dell'art. 7 comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i."- Integrazione". Parziale modifica.

DIREZIONE PERSONALE

PREMESSO CHE:

con atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 1147 del 29 giugno 2020 è stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a norma dell'art.7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, successivamente integrato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1370 del 07 agosto 2020;

con atto deliberativo del Direttore Generale n. 1599 del 29 novembre 2021, in relazione all'accoglimento dell'istanza inoltrata con nota n. 71099 del 12 ottobre 2021, sono state revocate in autotutela le pubbliche selezioni bandite con atti del Direttore Generale n. 1316 del 27 settembre 2021 e n. 1308 del 27 settembre 2021 in quanto dal confronto dell'art. 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo sopra citato con l'art. 7 comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 è emerso che sono stati ampliati discrezionalmente il novero dei requisiti di ammissione per il reclutamento di Data Manager.

RITENUTO PERTANTO modificare l'art. 4 del suddetto Regolamento nei termini seguenti:
"*Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".*

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 123/2001.

ATTESTATO CHE, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza la proposta è legittima ed utile per il servizio pubblico.

Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06129 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI PROPONE DI:

1. **Modificare,** per le motivazioni indicate in premessa, l'art. 4 "Presupposti di attivazione" del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a norma dell'art. 7 comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., approvato con atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 1370 del 07 agosto 2020.

2. **Dare atto** che il Regolamento con la modifica apportata all'art. 4 viene allegato al presente atto (all.to a) e sostituisce il Regolamento approvato con atto deliberativo n. 1370 del 07 agosto 2020.

3. **Inviare** il presente atto al Responsabile Aziendale della Prevenzione e della Corruzione.

5. **Dare atto** che il presente regolamento approvato con la modifica dell'art. 4 sarà pubblicato nel sito web aziendale www.ospedale.perugia.it affinché chiunque possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Il Responsabile I.O. Incarichi Professionali
e Dotazione Organica
Dott.ssa Annamaria Gelsi

Il Responsabile della Direzione Personale
ad interim
Dott.ssa Cristina Clementi

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO Dl INCARICHI A NORMA DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 e s.m.i.

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire la sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche coerentemente con le esigenze di funzionalità dell'Azienda, il cui oggetto corrisponda ad attività o adempimenti di competenza dell'Azienda stessa e a obiettivi e progetti specifici e determinati.

Art. 2
Principio generale

L' Azienda utilizza e valorizza al massimo le risorse interne e, pertanto, si avvale di professionalità esterne esclusivamente nei casi di eccezionale necessità, per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento, allo scopo di garantire la massima efficacia, efficienza e trasparenza della propria azione nel perseguimento degli interessi pubblici e obiettivi ad essa affidati dalle disposizioni vigenti.

Art. 3
Definizione incarichi

Gli incarichi disciplinati dal presente Regolamento sono relativi alla tipologia di contratti di prestazione d'opera professionale stipulati con soggetti libero professionisti, in possesso di partita IVA ai sensi degli artt. da 2222 a 2230 del codice civile. Il professionista si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con il lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione.

Art. 4
Presupposti di attivazione

Questa Azienda ai sensi dell'art.7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., per specifiche esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti dotati di comprovata specializzazione, anche universitaria, per la durata massima di mesi 12, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento a questa Azienda, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità di questa amministrazione;
b) deve essere preliminarmente accertata, attraverso interpelli interni, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all' interno di questa Azienda;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, non è ammesso il rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restandola misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* , purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

L'assenza di un vincolo di subordinazione fra il committente e il prestatore d'opera impedisce che con tale strumento siano affidati i compiti di gestione e di rappresentanza, che costituiscono le attribuzioni tipiche dei funzionari e dei dirigenti della pubblica amministrazione, i quali sono, invece, in rapporto di subordinazione con il datore di lavoroamministrazione e, pertanto, agiscono secondo gli indirizzi impartiti e gli obiettivi assegnati, rispondendo del loro operato "secondo le leggi penali, civili e amministrative" (art. 28 Costituzione).

Art. 5
Limitazioni e condizioni ostative al conferimento degli incarichi

Fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, non possono essere affidati incarichi di cui al presente Regolamento:

- per lo svolgimento di attività riconducibili a profili professionali del personale del Comparto;
- per lo svolgimento di attività riconducibili a profili professionali del personale della Dirigenza Sanitaria in assenza di diploma di specializzazione;
- a dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;
- a persone in stato di quiescenza (art. 46 della L.R. 11/2015);
- a persone che si trovino in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi medesimi e, in particolare, a coloro che abbiano contenziosi civili o amministrativi pendenti nei confronti dell'Azienda;
- a persone che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi già affidati;
- a persone che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafla o che siano sottoposti a misure di prevenzione e quant'altro previsto da tali leggi, o che abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica, o che abbiano procedimenti pendenti relativi a tali reati.

Il verificarsi di conflitti di interessi e di incompatibilità, successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico del prestatore d'opera qualora lo stesso non provveda a determinarne la cessazione.
In tal caso l'Azienda, accertata anche d'ufficio la sussistenza del conflitto di interesse e della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dall 'incarico.

L'incaricato, al momento dell'affidamento dell'incarico, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo.

Art. 6
Procedura di conferimento

La richiesta di attivazione della procedura di conferimento dell' incarico libero professionale è formulata dal Direttore della Struttura di riferimento o dal Responsabile del Progetto su modulo predisposto dalla Direzione Personale. Nella suddetta richiesta deve essere data compiuta motivazione delle ragioni che ne motivano l'attivazione dettagliando quanto segue:

1) la sussistenza delle condizioni necessarie per l'affidamento dell'incarico: inesistenza/indisponibilità di specifiche e idonee competenze professionali; oppure, particolari circostanze organizzative che lo rendono necessario;
2) l'oggetto dell'incarico (Progetto/specifica attività), che deve essere attinente all'attività istituzionale e agli obiettivi da perseguire e deve essere suscettibile di essere svolto in autonomia;
3) l'obiettivo dell'incarico: a tal fine devono essere indicate le esigenze organizzative o progettuali della Struttura richiedente per l'attivazione dell 'incarico di che trattasi;
4) I titoli di studio e professionali richiesti per l'ammissione alla procedura comparativa;
5) l'esperienza richiesta per lo svolgimento dell'incarico;
6) la durata dell'incarico connessa ai tempi di realizzazione del progetto o alle specifiche esigenze che col medesimo si intendono soddisfare.
7) il valore economico dell'incarico determinato in base ai seguenti parametri: - complessità di esecuzione; - competenza specifica nel campo; - impegno globale richiesto; - utilità/vantaggi conseguiti dall'Azienda dalla realizzazione del progetto; 8) la tonte di finanziamento dell'incarico.

La richiesta di attivazione della procedura di conferimento dell'incarico deve pervenire alla Direzione Generale almeno 60 giorni prima rispetto alla data di attivazione.

La Direzione Generale, ricevuta la richiesta, formulata ai sensi di quanto previsto ai punti che precedono verifica la congruenza del progetto con le funzioni istituzionali dell'Azienda, con i piani ed i programmi adottati e, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 4, autorizza o nega l'attivazione dell'incarico anche in relazione alle risorse economiche disponibili. In caso di autorizzazione, il ricorso alla collaborazione esterna non avviene prima di aver accertato nei modi previsti dal successivo art. 6, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili all'interno del} 'Azienda senza oneri aggiuntivi, a meno che non si tratti di attività per lo svolgimento delle quali non sono previste competenze all'interno degli organici degli enti del SSR.

Gli incarichi sono attribuiti tramite apposite procedure comparative per titoli e colloquio, previo avviso di selezione pubblicato integralmente per giorni 15 sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione" bandi e concorsi". Per incarichi di durata inferiore ai tre mesi la valutazione comparativa potrà essere svolta sui soli titoli.

Art. 7

Interpelli interni

Prima di conferire l'incarico all'esterno deve essere accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno di questa Azienda senza oneri aggiuntivi per la realizzazione del progetto. L'accertamento dell 'eventuale presenza della suddetta professionalità avverrà attraverso interpelli interni cui potranno partecipare tutti i dipendenti a tempo indeterminato in possesso dei requisiti richiesti dal Responsabile del Progetto/attività specifica, che dovrà pronunciarsi sull'idoneità del soggetto che presenterà istanza di partecipazione, tramite la valutazione dei titoli. Dell'interpello viene data

pubblicità per un periodo di tempo di 15 giorffi7 pubblicazione dello stesso sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it.

Si può prescindere dall'interpello interno qualora si tratti di attività per lo svolgimento delle quali non sono previste competenze all 'interno degli organici degli enti del SSR

Art. 8
Individuazione della professionalità esterna

Verificata l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione, la ricerca del professionista cui conferire l'incarico sarà effettuata mediante la pubblicazione di un avviso pubblico sul sito aziendale nel quale saranno evidenziati i seguenti elementi:

a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
b) i requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c) la durata dell'incarico, non superiore a 12 mesi;
e) il compenso per la prestazione;
t) le modalità e il termine di presentazione delle domande;
h) ogni altro elemento utile per l'attivazione della collaborazione.

Nell'avviso è individuato un termine per la presentazione delle istanze di partecipazione nonché i criteri attraverso cui avviene la comparazione, individuati ai sensi del successivo art. 9. L'avviso sarà pubblicato per 15 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e)essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta (ameno che non si tratti di incarico per il quale se ne possa prescindere, ai sensi dell 'art. 4).

Art. 9
Procedura comparativa c conferimento incarico

La procedura comparativa è effettuata da una Commissione nominata con atto del Direttore Generale unitamente all 'ammissione dei concorrenti.

La Commissione dovrà essere così composta:

> Presidente: Responsabile della Struttura/progetto

> N. 2 componenti effettivi designati dalla Direzione Aziendale; ove l'incarico sia riconducibile ad un profilo professionale del personale del S.S.N., la designazione avverrà tra appartenenti al medesimo profilo/disciplina oggetto della selezione, tra una rosa di 10 nominativi (con un minimo di 5) estratti a sorte dalla Commissione di sorteggio, tra gli elenchi degli appartenenti al profilo/disciplina, nell'ambito del personale in servizio presso le Aziende sanitarie della Regione, in entrambe le ipotesi con esclusione del personale dell 'Azienda Ospedaliera di Perugia.

> Segretario: personale amministrativo appartenente alla categoria D o alla categoria C .

Ai componenti della Commissione esaminatrice sarà corrisposto un compenso come previsto dal Regolamento Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1889 del 27 ottobre 2016 avente ad oggetto "Determinazione dei compensi ai componenti delle Commissioni e Sottocommissioni Esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per I 'assunzione del personale (art. 47 Legge Regionale 9 aprile 2015 n. 11)" integrato con deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2019 n. 683, avente per oggetto: "Attuazione Linee guida in materia di procedure concorsuali approvate con deliberazione della Regione dell 'Umbria 1 agosto 2019 n, 946".

La Commissione dovrà accertare la rispondenza tra l'esperienza professionale posseduta da ciascun candidato e quella richiesta dall ' incarico da conferire.

Il possesso di esperienza professionale costituisce presupposto per il conferimento dell'incarico.

L'incarico sarà conferito al candidato che avrà conseguito il punteggio più elevato, derivante dalla valutazione globale comprensiva dei titoli e colloquio.

L'inserimento nella graduatoria non comporta per i candidati alcun diritto soggettivo ad ottenere incarichi professionali.

La Commissione dispone complessivamente di 60 punti, di cui :

- 40 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio (la soglia minima per il superamento dello stesso è pari a punti 14/20).

La Commissione dispone complessivamente per la valutazione dei titoli di 40 punti, valutati come segue:

. l) titoli di carriera: fino a un massimo di punti 10; 2) titoli accademici e di studio: fino a un massimo di punti 5; 3) pubblicazioni e titoli scientifici: fino a un massimo di punti 5; 4) curriculum formativo e professionale fino a un massimo di punti 20.

Criteri generali per la valutazione dei titoli:

1. Titoli di carriera (fino ad un massimo di punti 10):
   a) i titoli di carriera saranno valutati solo se prestati nel profilo o in profili corrispondenti alle dipendenze di Aziende o Enti pubblici del Servizio Sanitario Nazionale o di altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.
   b) i periodi di servizio per i quali non siano state indicate la data di inizio e fine attività saranno calcolati dal 31 dicembre del primo anno al 1^{0} gennaio dell'ultimo anno. Con lo stesso criterio, le mensilità saranno calcolate a partire dall'ultimo giorno del primo mese fino al primo giorno dell'ultimo mese.

Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerato come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a giorni quindici. I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili.

c) qualora non risulti espressamente indicata la posizione funzionale e/o la qualifica, il servizio stesso non sarà valutato.

d) in caso di servizi contemporanei sarà valutato quello più favorevole al candidato.

2. Titoli accademici e di studio (fino ad un massimo di punti 5):

In tale categoria sono valutabili esclusivamente i titoli che non costituiscono requisito d'accesso per la posizione funzionale da ricoprire.

3. Pubblicazioni e titoli scientifici (fino ad un massimo di punti 5):

Per essere oggetto di valutazione, le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e prodotte in originale, ovvero in copia conforme all'originale, autocertificata dal candidato secondo le norme di legge.

4. Curriculum formativo e professionale (fino a un massimo di punti 20):

Attraverso la valutazione del curriculum formativo e professionale, la omrnissione dovrà accertare la rispondenza tra l'esperienza professionale posseduta dal candidato e l'esperienza professionale richiesta dall'incarico da conferire.

In tale categoria potranno essere valutate, altresì, eventuali attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli valutati nelle precedenti categorie, qualora idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito dal candidato nell'arco dell'intera carriera e/o documentino l'acquisizione di conoscenze specifiche inerenti le tematiche oggetto dell'incarico da conferire.

Non saranno valutate attività svolte a titolo di frequenza volontaria.

Alla luce di quanto sopra esposto al curriculum sarà assegnato un punteggio globale e motivato.

Il verbale prodotto dalla commissione e l'atto per il conferimento dell'incarico dovranno essere adottati con atto deliberativo del Direttore Generale. Dell'esito della procedura comparativa è data pubblicità mediante pubblicazione nell'Albo dell ' Azienda e nel sito web www.ospedale.perugia.it.

Nel caso che nessun soggetto risulti idoneo per l'incarico oggetto dell'avviso o in caso di mancata presentazione di domande, ove persista l'interesse dell'Azienda all'affidamento dell'incarico si procederà alla pubblicazione di un nuovo avviso.

L'Azienda si riserva comunque la facoltà, esercitabile in qualsiasi momento della procedura, di non conferire l'incarico, anche nell'ipotesi di avvenuta e completa definizione dell'iter selettivo.

Art. 10
Stipula del contratto di lavoro autonomo

Individuato il soggetto a cui affidare l'incarico, in esito alle procedure indicate all'art. 9, lo stesso sarà chiamato a stipulare il contratto individuale di lavoro, nel quale è indicata la decorrenza dell'incarico e a sottoscrivere apposita modulistica finalizzata al suo inquadramento fiscale. Il soggetto incaricato dovrà stipulare, a proprie spese, con validità per tutta la durata dell'incarico: una polizza assicurativa per i rischi derivanti da infortuni e malattie professionali ed una per responsabilità civile per colpa grave ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10, comma 3 e art.

9 comma 5 , della Legge 8.03.2017, n. 24. Nelle polizze dovrà essere chiaramente specificato che trattasi di copertura dei rischi connessi allo svolgimento di attività libero professionale presso l'Azicnda Ospcdaliera di Perugia.
II contratto dovrà contenere i seguenti elementi:

a) le generalità del contraente;
b) I 'oggetto della prestazione professionale;
c) gli obiettivi da perseguire;
d) la durata dell 'incarico;
e) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
f) il recesso per giusta causa
g) l'obbligo della riservatezza;
h) le eventuali incompatibilità derivanti dall' incarico affidato
i) il foro competente in caso di controversie.

La prestazione é espletata senza vincolo di subordinazione e non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell 'incaricato nella struttura organizzativa dell 'ente.

Art. 11
Controlli

L' Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.
Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/00.
La decadenza, disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche successivamente alla stipulazione del contratto di incarico.

Art. 12
Divieti

Per tutta la durata dell'incarico, fatta eccezione per i casi in cui espresse disposizioni di legge dovessero prevedere diversamente, il professionista non potrà essere impiegato nello svolgimento dell'attività ordinaria della Struttura e non potrà essere adibito a compiti derivanti dall 'applicazione di istituti contrattuali che riguardano esclusivamente il personale dipendente come ad esempio la reperibilità, lo straordinario e i turni di guardia.

Art. 13
Liquidazione del compenso

La liquidazione del compenso può avvenire anche in ratei mensili in correlazione alla conclusione di fasi di attività oggetto dell'incarico, previa attestazione da parte del Responsabile del progetto della coerenza dei risultati fino a quel momento conseguiti dal collaboratore rispetto agli obiettivi prefissati.

Qualora l'attività espletata dal collaboratore abbia prodotto risultati parziali, si può procedere alla liquidazione del compenso pattuito in misura proporzionale, sulla base della quantificazione dei risultati ottenuti. Il compenso sarà assoggettato alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionale.

Art. 14
Durata e proroga delPincarico

La temporaneità della prestazione comporta che la durata dell'incarico è correlata ai tempi necessari per la realizzazione del progetto o della specifica attività richiesta. Non è ammesso il rinnovo del contratto; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito in sede di affidamento dell 'incarico. In nessun caso la proroga può comportare ulteriori oneri per l'amministrazione rispetto a quelli originariamente previsti.

Art. 15
Verifica delPesecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Dirigente della Struttura/Responsabile del Progetto che si avvale della collaborazione, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, è responsabile delle necessarie verifiche sull'attività svolta e della certificazione di corrispondenza delle prestazioni all'incarico assegnato. A tal fine redige debita attestazione e riscontra la documentazione attestante l'attività resa dal collaboratore validandola, al fine della liquidazione periodica delle spettanze.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal professionista risultino non conformi a quanto richiesto con il contratto individuale, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente della Struttura/Responsabile del Progetto può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero può proporre alla Direzione Aziendale la risoluzione del contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente della Struttura/ResponsabiIe del Progetto può chiedere al soggetto incaricato l'integrazione di cui al punto precedente ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può disporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Il collaboratore alla fine dell 'incarico è tenuto a redigere apposita relazione che attesti la piena realizzazione del progetto ed i risultati conseguiti, obiettivamente riscontrabili e misurabili.

La predetta relazione dovrà essere validata dal Dirigente della Struttura/ Responsabile del Progetto e successivamente inoltrata al Direttore Generale, entro e non oltre 7 giorni dalla conclusione dell'incarico, pena il recupero totale del compenso corrisposto.

Art. 16
Recesso unilaterale

Ai sensi dell'alt. 2119 del Codice Civile, le parti potranno recedere dal presente contratto prima della scadenza solo per giusta causa.

Costituisce "giusta causa" di recesso per l'Azienda Ospedaliera di Perugia l'accertamento di responsabilità particolarmente gravi determinate da un fatto colpevole del collaboratore quali ad esempio:

- il mancato raggiungimento delle finalità connesse al progetto od un ingdeguato livello dei risultati conseguiti dal collaboratore, previa segnalazione da parte del Dirigente della Struttura/Responsabile del Progetto;

> comportamenti estranei alla sfera del presente contratto e diversi dall'inadempimento, idonei a produrre significativi effetti negativi riflessi nell'ambiente di lavoro;

> il venire meno da parte del collaboratore ai propri obblighi di riservatezza, al divieto di svolgimento di attività in concorrenza di cui al presente contratto e/o al divieto di compiere atti in pregiudizio dell 'Azienda Ospedaliera di Perugia;,

> la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, in quanto compatibili con la tipologia dell'incarico di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recepito con delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia 25 febbraio 2014 n. 257, che, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, viene consegnato in copia all'interessato;

> la mancata osservanza da parte del collaboratore delle indicazioni fornite dall'Azienda, per il tramite del Dirigente della Struttura/Responsabile del Progetto, ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Costituisce "giusta causa" di recesso per il collaboratore il verificarsi di un evento che non consente allo stesso di proseguire il rapporto. L'oggettiva impossibilità di prosecuzione del rapporto e rimessa alla valutazione dell'Amministrazione e comunque il recesso deve avvenire in modo tale da non arrecare pregiudizio all'Azienda.

Al di fuori di una giusta causa, il recesso anticipato del collaboratore determinerà l'applicazione di una penale di euro 1.000, salvo il maggior danno prodotto all'Azienda, e la restituzione dei ratei mensili già liquidati. I ratei mensili già erogati non verranno restituiti qualora alla data del recesso i risultati conseguiti abbiano determinato, anche parzialmente, effetti utili nell'ambito degli obiettivi previsti dal progetto, secondo l'attestazione del Dirigente della Struttura/Responsabile del Progetto.

Art. 17
Pubblicità e comunicazioni obbligatorie

Il legislatore in diverse disposizioni, ha ribadito la necessità di assicurare l'attuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, prevedendone più volte la pubblicità.
Dell' avviso di cui all'art. 8 è data pubblicità, per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni, nell'Albo Aziendale e sul sito web www.ospedale.perugia.it.
Dell'esito della procedura di valutazione è data pubblicità mediante pubblicazione nell'Albo dell'Azienda e sul sito web www.ospedale.perugia.it.
Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Azienda "Amministrazione trasparente" sono pubblicate e tenute aggiornate le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi esterni:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro
d) la ragione dell'incarico e la durata dell 'incarico

e) la dichiarazione in ordine allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi(art. 15, comma l, lettera c) del D.Lgs. n.33/2013).
f) la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
g) attestazione dell'avvenuta verifica dell ' insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi (ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs.165/2001).

La pubblicazione dei suddetti dati nonché la comunicazione alla Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Albo Aziendale e nel sito web. wwvyeospedalezpggugioit, alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Regolamenti”.Art. 18

Rapporti con altre disposizioni

Tutte le disposizioni regolamentari interne incompatibili con la presente disciplina si intendono abrogate.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 19
Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali in materia; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 20
Entrata in vigore .

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell ' Azienda.